

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 22/C N. 23/C (2002-2003)

Riunioni del

27 gennaio 2003

30 gennaio 2003

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 22/C - RIUNIONE DEL 27 GENNAIO 2003

1 - APPELLO DELLA POL. S. PANCRAZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. PANCRAZIO/CAROVIGNO DEL 15.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 19 del 28.11.2002)

La Polisportiva San Pancrazio con atto spedito in data 8.11.2002 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia in relazione alla gara San Pancrazio/Carovigno disputata il 15.2.2002 per il Campionato di Eccellenza. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato in campo nella predetta gara i giocatori: Severini Fabio, nato il 14.07.1985 n. 4, Buzzacchino Francesco nato il 10.11 n. 7, Padovano Giuseppe nato il 12.02.1987 n. 13 e Albano Cristian nato il 13.08.1984 n. 16, tutti calciatori provenienti dalla Soc. Stella Jonica Taras di San Giorgio Ionico che, al momento della gara medesima, non erano ancora tesserati con l'A.S. Carovigno Calcio. Chiedeva pertanto che fosse disposta a suo favore la vittoria per 2-0, irrogandosi anche le sanzioni previste dalla legge federale a carico della controparte. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 19 del 28 novembre 2002, dichiarava inammissibile il reclamo perché proposto tardivamente, non adottava alcun provvedimento nei riguardi della controparte perché sosteneva che la Commissione Tesseramenti, con lettera 31.10.2002, aveva dichiarato la validità del tesseramento dei suddetti giocatori. Con atto datato 30.11.2002 la stessa Polisportiva San Pancrazio proponeva appello innanzi a questa C.A.F. deducendo che il precedente reclamo era stato tempestivo e che nella citata lettera della Commissione Tesseramenti era stato affermato che per i calciatori Buzzacchino Francesco e Serventi Fabio (rectius Severini Fabio) la lista di trasferimento era non valida perché firmata da persona priva dei relativi poteri.

L'appello è infondato.

Infatti, il reclamo innanzi alla Commissione Disciplinare fu proposto con atto spedito in data 8.11.2002 ben oltre quindi il termine perentorio di 15 giorni dallo svolgimento della gara (15.09.2002), come prevede l'articolo 42, 4° comma, C.G.S.; il termine di 7 giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce, previsto anche dalla citata norma non è alternativo al primo, come erroneamente sostiene l'appellante, bensì si applica esclusivamente nel caso che, per l'imminenza di chiusura del campionato, il termine di 15 giorni non è più sufficiente e perciò si fa ricorso a quello minore di 7 giorni. Tale situazione non si è verificata nel caso in esame. Quanto alle sanzioni a carico della controparte, esse esulano dalla competenza di questa Commissione, essendo competente, ex art. 25 C.G.S., la Commissione Disciplinare su deferimento, ex art. 44, 4° comma C.G.S., della Commissione Tesseramenti.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. S. Pancrazio di San Pancrazio Salentino (Brindisi) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELL'A.S. FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAROVIGNO/FRANCAVILLA DELL'8.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 19 del 28.11.2002)

L'A.S. Francavilla Calcio con atto in data 7.11.2002 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia in relazione alla gara Carovigno/Francavilla disputata l'8.9.2002 per il Campionato di Eccellenza.

La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato in campo nella predetta gara i calciatori: Severini Fabio, nato il 14.7.1985 n. 4, Buzzacchino Francesco nato il

10.11.1983 n. 7, Padovano Giuseppe nato il 12.2.1987 n. 11 e Albano Cristian nato il 13.8.1984 n. 16, tutti calciatori provenienti dalla Soc. Stella Jonica Taras di S. Giorgio Ionico che, al momento della gara medesima, non erano ancora tesserati con l'A.S. Carovigno Calcio.

Chiedeva pertanto che fosse disposta a suo favore la vittoria per 2-0, irrogandosi anche le sanzioni previste dalla legge federale a carico della controparte.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 19 del 28 novembre 2002, dichiarava inammissibile il reclamo perché proposto tardivamente, non adottava alcun provvedimento nei riguardi della controparte perché sosteneva che la Commissione Tesseramenti, con lettera 31.10.2002, aveva dichiarato la validità del tesseramento dei suddetti calciatori.

Con atto datato 2.12.2002 la stessa A.S. Francavilla Calcio proponeva appello innanzi a questa C.A.F. deducendo che il precedente reclamo era stato tempestivo e che nella citata lettera Commissione Tesseramenti era stato affermato che per i calciatori Buzzacchino Francesco e Serventi Fabio (rectius Severini Fabio) la lista di trasferimento era non valida perché firmata da persona priva dei relativi poteri.

L'appello è infondato.

Infatti, il reclamo innanzi alla Commissione Disciplinare fu proposto con atto spedito in data 7.11.2002 ben oltre quindi il termine perentorio di 15 giorni dallo svolgimento della gara (8.9.2002), come prevede l'articolo 42, 4° comma C.G.S.; il termine di 7 giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce, previsto anche dalla citata norma, non è alternativo al primo, come erroneamente sostiene l'appellante, bensì si applica esclusivamente nel caso che, per l'imminenza di chiusura del campionato, il termine di 15 giorni non è più sufficiente e perciò si fa ricorso a quello minore di 7 giorni. Tale situazione non si è verificata nel caso in esame.

Quanto alle sanzioni a carico della controparte, esse esulano dalla competenza di questa Commissione, essendo competente, ex art. 25 C.G.S. la Commissione Disciplinare su deferimento, ex art. 44 4° comma C.G.S., della Commissione Tesseramenti.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Francavilla Calcio di Francavilla Fontana (Brindisi) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DEL G.S. CABELLA ALTA VAL BORBERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PAUTRÈ ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 22 del 5.12.2002)

Con delibera del 21.11.2002 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta (Comunicato Ufficiale n. 19) infliggeva al calciatore Pautrè Alessandro la sanzione della squalifica fino al 30.11.2003 e disponeva la perdita della gara del 17.11.2002 G.S. Cabella Alta Val Borbera/Arquatense con il punteggio di 0-2. L'incontro, infatti, era stato sospeso in quanto nell'intervallo tra il 1° e il 2° tempo il Direttore di gara era stato spinto dal Pautrè contro il muro degli spogliatoi ove aveva battuto la testa e non era stato più in grado di dirigere la gara.

La Commissione Disciplinare confermava la squalifica del Pautrè e tale decisione veniva impugnata dinanzi a questa Commissione.

La Società ricorrente, nel chiedere una riduzione della sanzione inflitta al Pautrè, lamenta la contraddittorietà della motivazione della Commissione Disciplinare che ha squalificato il tesserato Biglieri Leonardo fino al 28.2.2003 benché ritenuto responsabile, nel corso della medesima partita, di un fatto sostanzialmente identico.

Il reclamo deve essere respinto.

Osserva questa Commissione che deve ritenersi congruamente motivata la presunta disparità di trattamento attesa la sostanziale diversità dei fatti di cui si sarebbero resi re-

sponsabili il Pautrè e il Biglieri. Ed infatti, il referto arbitrale e il supplemento allo stesso, che costituiscono fonte di prova privilegiata per l'ordinamento sportivo, individuano in modo preciso quanto avvenuto nel corso della partita. Il Biglieri al rientro negli spogliatoi ha strattonato e spinto l'Arbitro dicendogli in stretto dialetto piemontese "tu sei matto, sei un cretino". Il Pautrè, invece, al momento dell'espulsione dal campo, oltre ad averlo strattonato e trattenuto per la divisa apostrofandolo con le espressioni "sei uno stronzo, hai rovinato la partita, bastardo", negli spogliatoi lo ha spinto con violenza sul petto facendolo sbattere con la testa contro il muro degli spogliatoi tanto che non è stato più in grado di dirigere l'incontro. Appare quindi evidente la diversa gravità dei fatti addebitati ai due tesserati con conseguente e corretta diversa entità della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Cabella Alta Val Borbera di Cobella Ligure (Alessandria) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DELLA POL. BOYS MELITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FRACTA CALCIO/BOYS MELITO DEL 16.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 48 del 12.12.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, su istanza della S.S. Fracta Calcio, ha accolto il ricorso diretto ad ottenere la sanzione della perdita della gara, a carico della Polisportiva Boys Melito, a causa dell'avvenuta sostituzione, da parte di quest'ultima, di quattro giocatori nel corso dell'incontro Fracta Calcio/Boys Melito (conclusosi con il risultato di 1 a 3), in violazione delle norme regolamentari che stabiliscono che nelle gare di 2ª Categoria possono essere fatte solamente tre sostituzioni.

Rilevava la Commissione come dalla lettura del referto arbitrale - unico documento utilizzabile ai fini della decisione - emergeva la fondatezza dei rilievi formulati dalla società reclamante, in quanto la società Boys Melito aveva appunto effettuato quattro sostituzioni nel corso della gara, e ciò la induceva ad infliggere alla società Boys Melito la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 12 dicembre 2002 del Comitato Regionale Campania, la Polisportiva Boys Melito interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. in data 19 dicembre successivo, contestualmente inviando copia dell'appello alla Fracta Calcio controinteressata.

Deduceva l'appellante il difetto di competenza della Commissione Disciplinare sul reclamo interposto dalla Fracta Calcio, dovendosi inquadrare il ricorso deducendo l'infrazione alla norma limitativa del numero di sostituzioni nel novero dei reclami per "irregolare svolgimento della gara" e non di quelli per "irregolare posizione di calciatori". Detto reclamo avrebbe dovuto dunque essere deciso dal Giudice Sportivo; e se è vero che la Commissione Disciplinare, per prassi consolidata, trasmette gli atti al Giudice Sportivo nei casi in cui, per mero errore di indicazione dell'organo di giustizia sportiva, sia possibile sanare l'irregolarità formale, è altrettanto vero che, nel caso di specie, l'irregolarità non sarebbe stata sanabile, essendo il reclamo della Fracta Calcio irrimediabilmente tardivo in quanto reclamo per "irregolare svolgimento della gara".

Il gravame della Polisportiva Boys Melito, promosso ex art. 33, comma 1, lett. a), C.G.S., è fondato.

La violazione - nel caso concreto indiscutibile, alla luce delle risultanze del referto arbitrale - della norma limitativa del numero delle sostituzioni va inquadrata quale vizio di irregolarità nello svolgimento delle gare da denunciarsi dinanzi al Giudice Sportivo, a norma dell'art. 24, comma 3, C.G.S..

In quanto rientrante nella competenza del Giudice Sportivo a norma dei commi 3 ovvero 8 dell'art. 24 C.G.S., il reclamo della Fracta Calcio doveva osservare i termini e le decadenze all'uopo contemplate nel medesimo art. 24, e *pro parte* richiamate dall'art. 42, comma 1,

C.G.S.. Esso doveva cioè essere preannunciato entro le ore 24 del giorno successivo a quello della data della gara alla quale si riferisce, con inoltro delle motivazioni e della relativa tassa entro il settimo giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara (art. 24, comma 5, lett. b; art. 24, comma 9, lett. b). A queste prescrizioni non si è uniformato il reclamo della Fracta Calcio, inoltrato in data 25 novembre 2002, quando già erano decorsi 14 giorni dallo svolgimento della gara tra la predetta società e la Polisportiva Boys Melito. In applicazione dell'art. 33, comma 5, C.G.S., accolta la censura di incompetenza formulata dall'appellante, la C.A.F. - rilevata l'inammissibilità del reclamo di prima istanza - deve quindi procedere all'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con cancellazione della sanzione della perdita della gara irrogata alla Polisportiva Boys Melito e ripristino del risultato acquisito sul campo.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Boys Melito di Melito (Napoli) annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare della società Fracta Calcio, ripristinando altresì il risultato di 1-3 conseguito nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELLA POL. TOCCO CAUDIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TOCCO CAUDIO/DEPORTIVO PAOLISI DEL 23.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002)

La Polisportiva Tocco Caudio ha impugnato dinanzi a questa Commissione la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 19 dicembre 2002 che infliggeva alla predetta società la punizione sportiva della perdita della gara Tocco Caudio/A.C. Deportivo Paolisi del 23.11.2002 con il punteggio di 0-2.

Osserva questa Commissione che in questa sede non può essere valutato il merito delle doglianze lamentate nel reclamo proposto dovendosi dichiarare l'inammissibilità dello stesso. Ed invero l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che i ricorsi a questa Commissione devono essere inviati entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. Nel caso di specie il ricorso risulta inviato solo in data 30.12.2002 mentre il Comunicato Ufficiale è del 19.12.2002.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Tocco Caudio di Tocco Caudio (Benevento), ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività. Dispone restituirsi la tassa versata.

6/7 - APPELLI DEL PRESIDENTE SENSI FRANCESCO E DELL'A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 15 E DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 PER LA SOCIETÀ ROMA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.10.2002 NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 E GIORNI 15 E DELL'AMMENDA DI € 25.000,00 PER LA SOCIETÀ ROMA A SEGUITO DI ALTRO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 22.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 124 del 14.11.2002)

Con atto del 7.10.2002, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Francesco Sensi, Presidente dell'A.S. Roma, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 4, commi 1 e 2 e dell'art. 16, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese alla stampa (settimanale "Contro Campo" del 13.10.2002), giudizi levisi della reputazione di

persone e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la società A.S. Roma per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al suo presidente.

Nelle predette dichiarazioni, il Sensi rilevava che "Galliani (...) doveva essere un Presidente di Lega super partes e invece combatte le sue battaglie personali" ed inoltre che "la Juve col Milan ha creato un'organizzazione parallela al calcio dando vita ad una posizione equivoca che va smascherata".

Con atto del 22.10.2002, il Procuratore Federale deferiva nuovamente alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Francesco Sensi, Presidente dell'A.S. Roma, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 4, commi 1 e 2 e dell'art. 16, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese alla stampa (quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 21.10.2002), giudizi levisi della reputazione di persone e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la società A.S. Roma per responsabilità oggettiva.

In queste seconde dichiarazioni, il Sensi rilevava che "lo scudetto (*all'Inter*) non glielo faranno vincere mai perché lui non fa parte della congrega, quella composta da Galliani, Giraud e Carraro" e che "i veri colpevoli sono Galliani e Giraud, perché pensano di gestire tutto il calcio".

La Commissione Disciplinare, riuniti i due procedimenti per connessione soggettiva, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del 14.11.2002, n. 124, riteneva la responsabilità del Sensi e gli irrogava, in accoglimento parziale delle richieste del Procuratore federale, relativamente al primo deferimento del 7.10.2002, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale per la durata di giorni 15 e per l'A.S. Roma la sanzione dell'ammenda di Euro 15.000,00.

In ordine al secondo deferimento la Commissione Disciplinare irrogava al Sensi la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società in ambito federale per la durata di mesi 2 e giorni 15 e per l'A.S. Roma la sanzione dell'ammenda di Euro 25.000,00.

Il Sensi, unitamente alla A.S. Roma, propone appello in questa sede, reiterando le deduzioni già formulate in primo grado.

Tali deduzioni sono evidentemente non condivisibili non potendosi fondatamente sostenere che le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Sensi, più indietro riportate, possano ritenersi espressioni di un legittimo diritto di critica. Si tratta, invece, di espressioni che rasentano la diffamazione e sono gravemente lesive della reputazione dei soggetti che ne sono stati destinatari, ai quali si imputano indebitamente comportamenti in contrasto, per interessi personali, con le responsabilità rivestite nell'ambito dell'organizzazione federale.

Deve, pertanto, confermarsi sia la colpevolezza del Sensi per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 4, commi 1 e 2 e dell'art. 16, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ad entrambi i deferimenti, sia la responsabilità consequenziale dell'A.S. Roma.

La C.A.F., peraltro, aderendo alla istanza subordinata espressa alla odierna udienza dall'incolpato, ritiene che possa rivedersi l'entità complessiva della inibizione inflitta dalla Commissione Disciplinare al Sensi, in relazione ai principi retributivi da sempre seguiti in casi simili, riducendola alla misura in cui tale sanzione è stata già scontata. Ritiene, inoltre, eccessiva la sanzione dell'ammenda irrogata all'A.S. Roma, che consequenzialmente riduce in complessivi Euro 30.000,00 per entrambe le violazioni.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento degli appelli come sopra proposti dal Presidente Sensi Francesco e dall'A.S. Roma di Roma riduce al sofferto le sanzioni delle inibizioni già inflitte al Presidente dell'A.S. Roma, Sig. Francesco Sensi, e a € 30.000,00 complessivi le sanzioni delle ammende già inflitte alla A.S. Roma. Ordina restituirsi le tasse versate.

8 - APPELLO DEL F.C. FLUMERESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE DEL SARDO NICOLINO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002)

Il Sig. Iorillo Renato, presidente della società S.C. Flumerese, ha proposto rituale ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 5 dicembre 2002 relativa alla squalifica del calciatore Del Sordo Nicolino fino al 31.12.2003 (così ridotta quella fino al 27.4.2005, inflitta dal Giudice Sportivo).

Va innanzi tutto rilevata la tempestività del ricorso stesso che risulta spedito il 27.12.2002, vale a dire l'ultimo giorno utile tenuto conto del fatto che il settimo giorno successivo al ricevimento degli atti ufficiali (19.12.2002), era festivo (26.12.2002).

Nel merito, la ricorrente lamenta vizi procedurali commessi dalla Commissione Disciplinare ed in particolare la mancata audizione del calciatore punito e l'omessa consegna di copia del supplemento arbitrale, giungendo alla conclusione che la stessa non avrebbe svolto la fase istruttoria con la dovuta diligenza e chiedendo l'annullamento della decisione impugnata o, in subordine, la trasmissione degli atti all'Ufficio Indagini per nuovi accertamenti.

Ritiene questa Commissione d'Appello che, mentre nulla risulta in atti circa l'asserita richiesta di copia del supplemento di referto arbitrale, va notato come la Commissione Disciplinare abbia svolto una completa ed esauriente attività istruttoria sentendo, in particolare il direttore di gara ed il presidente della società appellante, spiegando poi, in motivazione, i motivi per i quali non ha ritenuto di sentire anche il calciatore diretto interessato e di non considerare di valore determinante l'annotazione di servizio dei Carabinieri.

La Commissione Disciplinare, all'esito della fase istruttoria, ha poi ridotto di ben sedici mesi la originaria squalifica, con ciò dimostrando di aver approfondito la conoscenza del caso, accogliendo sostanzialmente le richieste della società appellante, di talché la decisione in esame merita piena conferma.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Flumerese di Flumeri (Avellino) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

9 - APPELLO DELL'U.S. SABINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004, INFLITTA ALL'ALLENATORE DE ANGELIS CARLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 32 del 5.12.2002)

La U.S. Sabinia in persona del presidente Giancarlo Micarelli ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 32 del 5 dicembre 2002 con la quale veniva ridotta la squalifica inflitta all'allenatore De Angelis Carlo dal 31.10.2006 al 30.4.2004, in relazione ai fatti avvenuti durante la gara Centro Italia S.B./Sabinia del 20.10.2002.

La ricorrente lamenta la mancata audizione di una serie di persone presenti all'episodio che sarebbero in grado di riferire in ordine alla asserita falsità di quanto dichiarato nel proprio referto dal guardialinee Rinaldi Massimo.

Osserva questa Commissione d'Appello che, al contrario, l'indagine istruttoria svolta dalla Disciplinare appare completa e dettagliata (audizione dell'arbitro, del suo assistente e del dirigente Grillo Franco della Sabinia), tanto che il fatto è stato adeguatamente ridimensionato con conseguente riduzione della sanzione.

Si può peraltro addivenire ad una ulteriore riduzione della squalifica inflitta al De Angelis, meglio valutando le circostanze obiettive che indubbiamente esistono e ne attenuano la responsabilità; conseguentemente appare equo fissare il termine della sanzione al 31 ottobre 2003.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Sabinia di Poggio Mirteto (Rieti) riduce la sanzione della squalifica inflitta all'allenatore De Angelis Carlo al 31.10.2003. Ordina restituirsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'A.S. ALBULA AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LO RUSSO DANIELE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/D del 12.9.2002)

Con atto del 20 giugno 2002, la Sig.ra Gianna Baccei proponeva reclamo alla Commissione Tesseramenti chiedendo l'annullamento del tesseramento del figlio minore, Lorusso Daniele, nato il 4 marzo 1985, nei confronti della A.S. Albula, deducendo di non avere mai sottoscritto tale tesseramento, che, pertanto, risultava consentito solo dal padre del calciatore.

La Commissione Tesseramenti, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4/D del 12 settembre 2002, accoglieva il reclamo, ritenendo apocrifia la firma della Sig.ra Baccei in calce alla richiesta di tesseramento e annullava il tesseramento del calciatore.

La Commissione Tesseramenti inoltre, deferiva al competente organo di giustizia sportiva il calciatore, il Presidente pro tempore della A.S. Albula e la società stessa per la violazione dei doveri di lealtà e di probità ai quali devono conformare il proprio comportamento i tesserati a norma dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

L'A.S. Albula ha proposto appello avverso tale decisione.

La C.A.F. osserva che le deduzioni della società appellante, tutte incentrate sulla circostanza che il calciatore da tempo era in forza alla compagine societaria e che i genitori esercenti la potestà genitoriale non potevano essere all'oscuro di tale situazione relativa al figlio minore, non possono valere a superare il dato essenziale, immediatamente rilevabile anche senza l'ausilio di perizie calligrafiche, della evidente differenza esistente tra la firma apposta all'atto con il quale è stato proposto il reclamo di prime cure dalla Sig.ra Baccei e la sottoscrizione del modulo di tesseramento.

La decisione appellata, di conseguenza, va confermata.

La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Albula di Bagni di Tivoli (Roma) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

11 - APPELLO DELL'U.S. CORSICO 1908 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO GAGGIANESE/CORSICO 1908 DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 23 del 12.12.2002)

All'esito della gara Pro Gaggianese/Corsico 1908, disputata il 27.10.2002 nell'ambito del Campionato di Promozione, Girone C del Comitato Regionale Lombardia, terminata con il punteggio di 1 a 1, l'U.S. Corsico 1908 proponeva rituale reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati meno dei due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in avanti, come previsto per le gare dei Campionati di Eccellenza e Promozione del 2002/2003 e, pertanto, ritenendo violate le norme dell'art. 34 N.O.I.F..

Il competente Giudice Sportivo accoglieva il reclamo e disponeva la restituzione della relativa tassa, comminando alla società Pro Gaggianese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2 (Com. Uff. n. 18 del 7 novembre 2002).

Avverso tale decisione proponeva appello la società Pro Gaggianese chiedendo il ripristino del risultato conseguito sul campo.

La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 12 dicembre 2002, accoglieva il reclamo ripristinando il risultato di 1 a 1 conseguito sul campo nella gara giocata il 27.10.2002 e disponendo l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante.

Avverso tale ultima decisione ha proposto appello l'U.S. Corsico 1908, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione "a tavolino" della partita.

Il gravame non è fondato.

Nel caso in esame, infatti, la non contestuale presenza in campo di due giocatori nati a partire dal 1° gennaio 1982 è stato ritenuto, dalla Commissione Disciplinare, privo di conseguenze rispetto all'andamento della gara poiché si sarebbe protratto per meno di un minuto e, anche secondo quanto riferito dal Direttore di gara, a gioco praticamente fermo. Spettando agli Organi di Giustizia Sportiva l'apprezzamento circa la sussistenza e l'entità dell'influenza che tale fattispecie abbia avuto sulla regolarità della gara, la Commissione Disciplinare ha correttamente ritenuto che l'infrazione commessa non abbia, nel caso di specie, influito sullo svolgimento della gara stessa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Corsico 1908 di Corsico (Milano) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

12 - APPELLO DELL'ALLENATORE DI MASCIO CETTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 200 del 9.1.2002)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 170 del 10 dicembre 2002, infliggeva al Sig. Cetto Di Mascio la squalifica per quattro giornate di gara perché, durante la gara Bari/Pescara, disputata per il Campionato Primavera il 7 dicembre 2002, "aveva apostrofato un assistente con accuse di parzialità rivolte anche al direttore di gara; indi, penetrato abusivamente sul terreno di gioco, reiterato all'arbitro ed al pubblico ingiurie e denigrazioni; infrazioni rilevate da assistente".

La competente Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 200 del 9 gennaio 2003, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo la squalifica a tre giornate effettive di gara.

Il Sig. Cetto Di Mascio propone appello avverso tale decisione.

La C.A.F. riesaminando il referto dell'assistente del direttore di gara e rilevato che il comportamento del Sig. Di Mascio, pur poco commendevole, non potendosi tollerare che un tesserato, sia pure nel fervore della gara, possa lasciarsi andare ad accuse di favoritismo nei confronti degli ufficiali di gara, non è stato nella specie particolarmente grave da dovere essere punito con la squalifica per tre giornate di gara.

Ritiene, pertanto, la C.A.F. che possa ritenersi più aderente alla gravità dell'infrazione la squalifica per due giornate effettive di gara e che, in tal senso, la decisione della Commissione Disciplinare possa essere riformata.

La tassa di reclamo, di conseguenza, va restituita all'appellante.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'allenatore Di Mascio Cetto, riduce a n. 2 giornate effettive di gara la squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsì la tassa versata.

ORDINANZE

13 - APPELLO DEL CALCIATORE TULLI TERZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 24.10.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 32 del 5.12.2002)

La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, l'appello come sopra proposto dal calciatore Tulli Terzo alla riunione del 10.2.2003.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 23/C - RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 2003

1 - APPELLO DEL CALCIATORE PRIVITERA GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 COMMA 2 DELLO STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 26.4.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (con delibera pubblica nel C.U. n. 47 del 24 aprile 2002), sanzionava il calciatore Privitera Gaetano che aveva presentato ricorso al T.A.R. Sicilia per l'annullamento dei provvedimenti disciplinari emessi nei suoi confronti dagli organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (con ciò violando l'art. 27.2 Statuto federale), infliggendogli la squalifica a tutti gli effetti per anni due da scontarsi in prosieguo alla squalifica in atto (fino al 23.12.2003).

Avverso tale decisione il Privitera presentava reclamo presso la Commissione d'Appello Federale sostenendo che la squalifica a lui inflitta fino al 23.12.2003 aveva violato il suo interesse legittimo a partecipare all'attività sportiva e come tale non oggetto di rinuncia preventiva, generale ed illimitata di cui all'art. 24 Statuto. Quindi l'accettazione piena e definitiva delle decisioni degli organi della F.I.G.C. può operare solo nel campo dei diritti disponibili e non anche in quello degli interessi legittimi.

Costituendo il provvedimento della Commissione Disciplinare un provvedimento amministrativo, che viene a ledere il diritto indisponibile all'attività sportiva, chiedeva dichiararsi legittimo il ricorso proposto al T.A.R. Sicilia, e quindi non violato l'art. 27.2 Statuto Federale con conseguente annullamento della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia.

In udienza il rappresentante della Procura Federale dava atto della rinuncia, da parte del Privitera, di tutti i ricorsi presentati alla Giustizia ordinaria ed a quella amministrativa.

Residua pertanto la sola valutazione della congruità della sanzione inflitta al Privitera da parte della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, e precisamente quella squalifica per ulteriori anni due da scontarsi in prosieguo alla squalifica in atto a suo carico, e quindi fino al 23.12.2005.

Preso atto del comportamento complessivo tenuto dal Privitera, il quale spontaneamente rinunciava a tutti i ricorsi presentati alla Giustizia ordinaria e amministrativa, con ciò vanificando in sostanza il proprio comportamento, ritenuto contrario al dettato di cui all'art. 27.2 C.G.S., sanzione idonea quella della squalifica di ulteriori 15 gg. a far data dal 23.12.2003 e quindi, complessivamente, la squalifica fino al 07.01.2004.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto del calciatore Privitera Gaetano riduce la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici a giorni 15 a far data dal 23.12.2003. Dispone restituirsi la tassa versata.

2/3 - APPELLI DEL SIG. LATTUADA SILVIO E DELL'A.S. CISLIANO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 21.7.2003 E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 20 del 21.11.2002)

La A.S. Cisliano veniva deferita, in data 24 settembre 2002, dal Procuratore Federale, insieme al Sig. Giovanni Galbiati (direttore tecnico della società) ed al Sig. Silvio Lat-

tuada (al tempo dirigente ed attualmente Presidente della medesima società), per gli accordi illeciti intrapresi con il tal Antonio Distasio, persona estranea alla F.I.G.C. e non iscritta all'Albo degli agenti di calciatori, in occasione del trasferimento del giovane calciatore Cipri Nicola alla A.C. Pieve Calcio.

Tale condotta integrava, ad avviso dell'organo requirente, gli estremi della violazione dell'art. 8, commi 1 e 2, C.G.S., in relazione all'art. 39, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

La competente Commissione Disciplinare, con la decisione impugnata, affermava che attraverso l'attività svolta dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. poteva dirsi pienamente raggiunta la prova della responsabilità dei deferiti, in relazione ai fatti contestati.

In pratica la società Cislano avrebbe acconsentito di fatto che il Distasio "gestisse" il trasferimento del calciatore Cipri, con i relativi risvolti economici.

L'attuale presidente (Lattuada), che da oltre venti anni rivestiva la carica di dirigente societario, non poteva non conoscere gli effettivi rapporti del Distasio con la società, mentre sicuramente attenuata appariva la responsabilità del Galbiati, direttore tecnico, subentrato da poco tempo al precedente dirigente dimissionario, e che tra l'altro aveva contribuito in maniera decisiva all'allontanamento del Distasio stesso.

L'A.S. Cislano era chiamata a rispondere per quanto commesso dai suoi tesserati, a titolo di responsabilità sia oggettiva che diretta.

La Commissione Disciplinare, in definitiva, infliggeva le seguenti sanzioni: al Sig. Lattuada l'inibizione fino a tutto il 21 luglio 2003; al Sig. Galbiati l'inibizione fino a tutto il 21 gennaio 2003 (quest'ultimo non ha sporto reclamo a questa Commissione d'Appello); alla società l'ammenda di € 1.000,00.

Con i reclami in trattazione, contestualmente proposti, ad un tempo sono insorti, per quanto di ragione, la società Cislano, in persona del Presidente in carica Lattuada Silvio, e quest'ultimo anche in proprio, con richiesta di revoca delle sanzioni inflitte ad entrambi.

Va fin da subito stralciata la posizione della società, con riferimento alla quale il reclamo va dichiarato inammissibile, atteso che la vigente inibizione inflitta in prime cure ai danni del Lattuada ne precludeva la rappresentanza per il tramite dello stesso Presidente, anche ai fini della proposizione (e sottoscrizione) del reclamo a questa Commissione.

Per il resto, e quindi con precipuo riferimento alla posizione del Presidente, la decisione impugnata merita, ad ogni modo, conferma.

Non può, infatti, il Lattuada portare a discolora la circostanza che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di Vice-Presidente, essendo il medesimo nei quadri dirigenziali della società da diversi lustri.

Le evidenze appurate dall'Ufficio federale inquirente depongono, inoltre, concordemente nel senso della responsabilità del Lattuada in merito agli accordi illeciti intrattenuti con il Distasio.

Né giova, a scagionarlo dai fatti al predetto addebitabili, la tardiva e generica lettera di stima del Presidente della Pievese, società che peraltro con il suo esposto ha fornito lo spunto iniziale dell'inchiesta portata a termine dall'Ufficio Indagini.

Il reclamo, che risulta peraltro tempestivo (essendo stato spedito il 6 dicembre 2002 a fronte della ricezione dei documenti il 29 novembre 2002) - nonostante l'eccezione, in senso contrario, di tardività formulata dalla Procura in sede di udienza - va dunque, per questa parte, rigettato.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F., sull'appelli come sopra proposti dal Sig. Lattuada Silvio e dall'A.S. Cislano di Celiano (Milano), così decide:

- dichiara inammissibile quello per la parte inerente la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla società perché sottoscritto da Presidente inibito;
 - respinge quello per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 21.7.2003 inflitta al Presidente, Sig. Lattuada Silvio;
- ordina incamerarsi le relative tasse.

4 - APPELLO DELL'A.S. CASTELTERMINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELTERMINI/ARIETE DEL 3.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 28 del 5.12.2002)

L'appello della A.S. Casteltermini va dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., in quanto le doglianze della ricorrente attengono al merito della vicenda e sono, sostanzialmente, la riproposizione di quanto sostenuto davanti al Giudice Sportivo e alla Commissione Disciplinare.

Va incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Casteltermini di Casteltermini (Agrigento) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DELL'U.S. PANDOLA 96 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PANDOLA 96/CARPINETO DEL 9.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002)

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata sul C.U. n. 41 del 14 novembre 2002, valutando corretta la decisione del direttore di gara di proseguire la suddetta gara "pro forma" per i numerosi e ripetuti atti di violenza da questi subiti da tesserati e calciatori di entrambe le squadre, e dapprima da un soggetto che si faceva chiamare presidente del Centola, infliggeva ad entrambe le squadre, la U.S. Pandola 96 ed il Carpineto, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, nonché la diffida dal porre in essere ulteriori comportamenti violenti, pena l'esclusione dal campionato di competenza.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, considerato che la lettura del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, risulta inequivocabilmente la responsabilità della società U.S. Pandola 96 nonché quella dei calciatori della società Carpineto in riferimento all'aggressione subita dal d.d.g., rigettava i reclami inoltrati dalla società U.S. Pandola e Carpineto.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Pandola 96 sostenendo essere la Commissione Disciplinare incorsa in un errore nel non dare risalto alla circostanza che gli stessi dirigenti della U.S. Pandola 96 prontamente erano intervenuti per ristabilire l'ordine allontanando dal terreno di gioco lo sconosciuto; pertanto la gara era proseguita regolarmente.

Chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento delle decisioni della Commissione Disciplinare, con assegnazione della vittoria alla U.S. Pandola 96.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito, portate all'attenzione degli Organi Disciplinari, con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della Commissione d'Appello Federale per questioni attinenti al merito delle contravvenzioni "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S. Pandola 96 di Mercato San Severino (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELLO S.C. RINASCITA VOLLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRUSCIANESE/RINASCITA VOLLESE DEL 19.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania respingeva il reclamo proposto dalla società Rinascita Vollese la quale aveva dedotto che alla gara

Brusciense/Rinascita Vollese del 19.10.2002 aveva preso parte, senza averne titolo, il calciatore Granato Massimo, schierato dalla Polisportiva Brusciense sebbene fosse stato squalificato per 3 gare nel campionato 2001/2002 "attività mista", quando militava nella società Sangennarese (Comunicato Ufficiale n. 71 del 21/03/2002): squalifica non interamente scontata alla data della gara Brusciense/Rinascita Vollese del 19.10.2002.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la società Rinascita Vollese sottolineando come il Granato, quale calciatore della società Sangennarese, nel campionato 2001/2002, fosse stato squalificato per n. 3 giornate e non avesse interamente scontato la sanzione nel corso del campionato 2001/2002: con la conseguenza che avrebbe dovuto scontare la residua sanzione nel corso della stagione sportiva 2002/2003. Avendo il Granato partecipato alle due gare ufficiali disputate dalla Polisportiva Brusciense per la corrente stagione sportiva prima della gara del 19.10.2002, non aveva scontato la residua sanzione prima della gara Brusciense/Rinascita Vollese del 19.10.2002; pertanto era da ritenersi irregolare la sua posizione.

Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Disciplinare (che, a seguito degli accertamenti disposti c/o l'ufficio tesseramento, aveva affermato che il Granato Massimo mai era stato tesserato in precedenza per alcuna squadra) sosteneva poi come il Granato Massimo avesse cambiato società, essendo stato tesserato per la società Sangennarese nel corso della stagione 2002/2003.

Richiamandosi infine al dettato dell'art. 17 comma 6 C.G.S. che recita "nel caso in cui il calciatore, o il tesserato, colpito dalla sanzione abbia cambiato la società..." sosteneva che anche il non tesserato (inteso come il calciatore, contrapposto alla dizione "o il tesserato") dovesse comunque scontare la sanzione inflittagli.

Richiedeva pertanto che, a seguito della partecipazione irregolare del Granato Massimo, schierato dalla società Brusciense nella partita in questione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 C.G.S. venisse applicata, a carico della polisportiva Brusciense, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-2.

L'appello è infondato e va pertanto respinto.

Risulta dagli atti come da accertamenti disposti c/o l'ufficio tesseramento (nota dell'11.11.2002) il calciatore Granato Massimo, dal 4.10.2002 in forza alla Polisportiva Brusciense, **mai** era stato tesserato in precedenza per un'altra squadra, per cui la sua appartenenza alla società Sangennarese **mai** risultava essere stata regolarizzata.

Pertanto la sanzione della squalifica di 3 giornate inflitta al Granato (Comunicato Ufficiale n. 71 del 21.03.2002, allorché questi ebbe a giocare nel corso del campionato 2001/2002 per la società Sangennarese) risulta "inutiliter data", in quanto fino al 04.10.2002 il Granato Massimo non è mai stato tesserato per alcuna società.

Conseguenza ulteriore, il Granato Massimo era in posizione regolare allorché ebbe a prendere parte, il 19.10.2002, alla gara Polisportiva Brusciense/Rinascita Vollese, risultando tesserato per la **prima volta** solo a far data dal 4.10.2002.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal S.C. Rinascita Vollese di Volla (Napoli) con rinvio degli atti alla Procura Federale per le valutazioni e le eventuali iniziative di sua competenza. Dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. BOSCO 1970 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGRIGENTO/BOSCO 1970 DEL 16.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 del 19.12.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 27 del 27 novembre 2002, deliberava di annullare la gara di cui in epigrafe disponendone la ripetizione non condividendo la decisione del direttore di gara di sospensione della stessa al 48' del 2° tempo (dovendosi ancora disputare due dei cinque minuti di

recupero concessi). Questi infatti aveva deciso la sospensione anticipata della gara, senza adottare tutti i provvedimenti necessari atti a riportare l'ordine in campo e ciò nonostante il mancato emergere di situazioni di effettivo pericolo per la propria incolumità.

La Commissione Disciplinare del medesimo Comitato, sull'appello della A.S. Bosco, confermava la decisione del primo giudice.

La stessa società ha interposto gravame alla C.A.F. deducendo sostanzialmente che nessun errore tecnico il direttore di gara aveva commesso e che le motivazioni addotte dallo stesso per la sospensione della gara erano fondate.

All'odierna riunione nessuno compariva nonostante la ritualità delle comunicazioni.

Il gravame appare fondato e per l'effetto va accolto.

La decisione di sospensione definitiva di una gara a seguito di interferenze da eventi esterni, qualunque essi siano compete al direttore di gara ai sensi della regola 5 delle Regole del calcio.

Spetta agli organi di giustizia sportiva stabilire se in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, ai sensi dell'art. 12 n. 4 C.G.S..

Ciò premesso in diritto, si osserva che dalla descrizione dei fatti come riportata negli atti ufficiali di gara l'arbitro non aveva alternativa comportamentale a quella seguita per l'assoluta inosservanza da parte del presidente dell'Agrigento e degli altri tesserati destinatari dei provvedimenti sanzionatori i quali in sostanza impedivano il regolare svolgimento della gara (per ben 11 volte l'arbitro è stato costretto ad interrompere, tra l'altro, la gara per allontanare il presidente dell'Agrigento dal campo di giuoco dopo il primo provvedimento sanzionatorio). A ciò deve aggiungersi l'aggressione verbale dal contenuto estremamente minacciosa subita da parte dei tesserati dell'Agrigento, circostanza che ha indotto l'arbitro a fischiare la fine anticipata dell'incontro.

L'arbitro ha pertanto opportunamente deciso ritenendo sussistente la situazione di pericolo per la sua incolumità.

All'accoglimento del gravame consegue la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2 alla soc. Agrigento.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Bosco 1970 di Marsala (Trapani), ed in riforma della decisione del Giudice Sportivo, annulla senza rinvio la decisione della Commissione Disciplinare ed infligge alla A.S. Agrigento Calcio la sanzione della punizione sportiva della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-2. Dispone restituirsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.S. QUARTO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE FINO AL 30.6.2003 INFLITTE AI CALCIATORI ZICCHIERO ROBERTO, PARENTE MICHELE E FIUME GABRIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002)

Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 38 del 7 novembre 2002, irrogava ai calciatori Fiume Gabriele, Parente Michele e Zicchiero Roberto la sanzione della squalifica fino al 30.6.2003 per avere nella gara di cui in epigrafe colpito con calci allo stomaco ed alle gambe e pugni al viso un giocatore avversario.

La Commissione Disciplinare rigettava il reclamo della società Quarto con addebito della tassa.

Avverso tale decisione interponeva appello l'A.S. Quarto invocando l'annullamento di dette sanzioni o in subordine la riduzione delle stesse deducendo a tal fine:

- "l'estrema pesantezza della squalifica, sicuramente non congrua rispetto a quanto avvenuto";
- "l'infelice identificazione dei partecipanti alla rissa.

All'odierna riunione la società reclamante comparendo nel riportarsi all'atto di gravame confermava le citate richieste.

Va dichiarata l'inammissibilità del gravame.

Ritiene la Commissione che l'impugnazione essendo fondata su motivi esclusivamente attinenti al merito della controversia, non integra alcuna delle ipotesi, tassativamente elencate nell'art. 33 n. 1 C.G.S., in cui è ammesso il gravame con ricorso alla C.A.F.

La ricorrente, infatti, non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme, ovvero alla omessa o contraddittoria motivazione della delibera impugnata nonostante la dizione formale dei motivi posti a fondamento del ricorso limitandosi a nuovamente rappresentare il merito della vicenda.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la tassa deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Quarto di Quarto (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DEL G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POMIGLIANO EST/COMPRESORIO STABIA DEL 2.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 13.12.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 13 novembre 2002 il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, decidendo sul reclamo proposto dalla A.C.C. Stabia in merito all'impiego di cinque calciatori *fuori quota* da parte del G.S. Pomigliano Est nella gara di campionato Pomigliano Est/Stabia del 2.11.2002, accoglieva il reclamo ed infliggeva alla soc. Pomigliano Est la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

Contestava tale decisione il G.S. Pomigliano Est sostenendo che in violazione di quanto previsto dall'art. 34, punto 3, C.G.S. il Giudice Sportivo non aveva concesso il termine di giorni 3 per l'inoltro di proprie controdeduzioni; nel merito, che il quinto calciatore *fuori quota* utilizzato in occasione della gara con lo Stabia (Antonio Bartolo) era entrato in campo in sostituzione di altro calciatore *fuori quota* (Smammo Giuseppe), di talché di giocatori *fuori quota* non ne aveva fatto scendere contemporaneamente in campo più di 4.

Con la decisione di cui al Com. Uff. n. 74 del 31 dicembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale respingeva il reclamo osservando che la disposizione contenuta nell'art. 34, punto 3, C.G.S. non si applica ai procedimenti innanzi al Giudice Sportivo. Rilevava, quanto al merito, che in occasione della gara con la società Stabia il G.S. Pomigliano Est aveva impiegato, sia pure in tempi diversi, 5 giocatori *fuori quota* così contravvenendo al dettato regolamentare che fa divieto di utilizzarne in ciascuna gara più di 4.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la società Pomigliano Est che ribadiva ancora una volta le proprie tesi: a proposito del termine per le controdeduzioni, che vi era stata violazione del disposto di cui all'art. 29, punto 7, C.G.S.; che l'impiego non contemporaneo di un numero superiore a 4 calciatori *fuori quota* non costituiva, quanto al merito, infrazione al dettato di cui al Com. Uff. n. 1 del 5.07.2002.

Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione annullasse la sanzione della perdita della gara.

Alla seduta del 30 gennaio 2003 il Presidente del G.S. Pomigliano Est proponeva, a mezzo di legale, le proprie ragioni ed il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello del G.S. Pomigliano Est, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Modificando in parte quanto sostenuto in precedenza con riferimento all'art. 34, punto 3, C.G.S., ha fatto presente la società che nel corso del giudizio innanzi al Giudice Sportivo è stata violata la disposizione di cui all'art. 29, punto 7, dello stesso Codice; di-

sposizione che testualmente prevede: *“In caso di reclamo la controparte ha diritto, ad eccezione dei casi in cui il reclamo sia stato proposto al Giudice Sportivo nella materia di cui all’art. 24, commi 3, 6 e 8, di inviare proprie controdeduzioni trasmettendone contestualmente copia al reclamante”*.

Ebbene, proprio alla luce di quanto stabilito dalla norma in esame è fuor di dubbio che il diritto all’invio di controdeduzioni non sussiste allorché si verte in materia di cui al comma 8 (tra gli altri) dell’art. 24; allorché si verte, cioè, in tema di giudizio del Giudice Sportivo sulla posizione irregolare dei calciatori ai sensi dell’art. 12, comma 5, del Codice. Considerato che quest’ultima norma individua l’irregolarità della posizione dei calciatori, tra le altre ipotesi, nella violazione da parte delle società delle *“disposizioni di cui agli artt. 34 e 34 bis nelle N.O.I.F.”* (lettera c) e che il G.S. Pomigliano Est, oltrepassando il limite dei 4 calciatori *fuori quota*, ha violato uno dei *“particolari obblighi di impiego di calciatori alle gare”* previsti dall’art. 34 bis delle N.O.I.F., deve concludersene che la società appellante, incorrendo nell’eccezione di cui all’art. 29, punto 7, del C.G.S., non aveva diritto all’invio di controdeduzioni nel giudizio innanzi al Giudice Sportivo relativo alla violazione dell’obbligo di non utilizzare più di 4 calciatori fuori quota in una singola partita.

Va da sé, più per completezza che per effettiva necessità, che, in assenza del diritto di proporre controdeduzioni, non ha fondamento la tesi del G.S. Pomigliano Est secondo cui il Giudice Sportivo avrebbe errato nel non accordargli il termine di 3 giorni di cui all’art. 34, punto 3, C.G.S.; termine ovviamente previsto per il caso in cui esista il diritto di proporre proprie controdeduzioni.

Il merito della questione sottoposta all’esame di questa Commissione ruota attorno alla lettura da dare alla norma che prevede l’impiego di non più di 4 calciatori *fuori quota* per ogni partita, laddove la società appellante ne ravvisa la violazione nel solo caso in cui i 5 o più calciatori si trovino a giocare contemporaneamente. In forza di interpretazione come questa sarebbe del tutto regolare l’impiego di un quinto calciatore *fuori quota* in sostituzione di uno dei 4 già utilizzati, come nel caso della gara del G.S. Pomigliano Est con la A.C.C. Stabia del 2.11.2002, dal momento che di *fuori quota* ve ne sarebbero in campo sempre solo 4.

La tesi proposta dalla società appellante non può essere condivisa. Al di là dell’espressione letterale di volta in volta usata è di tutta evidenza, infatti, che il divieto di utilizzare più di un determinato numero di calciatori *fuori quota*, e cioè di calciatori più adulti le cui prestazioni vanno considerate per definizione di livello superiore, muove dall’esigenza di non snaturare le caratteristiche di un campionato previsto ed organizzato per atleti al di sotto di una certa età e dunque dalla duplice necessità di limitare il numero dei *fuori quota* per ciascuna gara e di impedire che una squadra se ne avvalga, a svantaggio dell’altra, in misura complessiva superiore alla consentita. Così stando le cose, fissato in n. 4, nel caso in esame, il numero dei *fuori quota*, non è seriamente contestabile che il farne scendere in campo un numero superiore, sia pure non contemporaneamente, fa venir meno l’esigenza di non alterare la fisionomia del campionato ed arreca alla squadra che se ne avvale un vantaggio indebito nei confronti dell’altra, posto che le potenzialità di 5 calciatori *fuori quota* invece di 4 consentono alla squadra che li schiera anche non contemporaneamente prestazioni di livello certamente superiore.

Alla luce delle considerazioni svolte risulta evidente, in definitiva, che il G.S. Pomigliano Est nell’utilizzare 5 calciatori fuori quota nel corso della gara con la A.C.C. Stabia del 2.11.2002 ha violato la disposizione di cui al Com. Uff. n. 1 del 5 luglio 2002. Ne consegue che l’appello proposto va, come già rilevato, respinto.

A norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S., la relativa tassa deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. Pomigliano Est di Pomigliano d’Arco (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE VARCHI ROBERTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 19.12.2002)

La Pol. Castilverde Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio di cui al C.U. n. 35 del 19 dicembre 2002, relativa alla squalifica del calciatore Varchi Roberto fino al 30.6.2005 per i fatti avvenuti durante la gara Castilverde/Santa Marinella del 23.10.2002 (Coppa Italia Promozione).

La reclamante insiste nella sua tesi secondo la quale il Varchi non ha colpito l'arbitro né minacciato la terna arbitrale dando inoltre notizia dell'avvenuta presentazione da parte del Varchi stesso di una denuncia nei confronti dell'ufficiale di gara Sig. Scaccia Pierluigi.

Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto, nella sostanza, si richiede un nuovo esame dei fatti, precluso in questa sede ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Gli atti vanno doverosamente trasmessi alla Procura Federale per l'eventuale procedimento nei confronti del Varchi resosi responsabile di violazione della c.d. clausola compromissoria.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Pol. Castilverde di Castilverde di Roma con rinvio degli atti alla Procura Federale per le sue valutazioni in ordine alla denuncia-querela presentata dal calciatore Varchi Roberto e dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'A.S. PONTESTORTO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PONTESTORTO/CANTALICE DEL 17.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 19.12.2002)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 19 dicembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Pontestorto in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Pontestorto/Cantalice del 17.11.2002 ed alle decisioni adottate dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 27 del 21 novembre 2002), rigettava il reclamo rilevando che la gravità dei fatti giustificava ampiamente le sanzioni inflitte alla Società ed ai suoi tesserati, al punto da aggravarne, in due casi, l'entità.

Avverso tale decisione proponeva tempestivo appello la A.S. Pontestorto, obiettando che i fatti esposti dal Direttore di gara nel referto e dallo stesso confermati in sede di audizione innanzi alla Commissione Disciplinare si erano, sì, verificati (e ne chiedeva per questa ragione scusa), ma non negli esatti termini e con quella gravità evidenziati dallo stesso Direttore di gara.

Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione riducesse la gravità delle sanzioni inflitte.

Alla seduta del 30 gennaio 2003, presente il rappresentante della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello della A.S. Pontestorto, benché proposto nel rispetto dei termini procedurali, non è ammissibile.

A norma dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso a questa Commissione d'Appello, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita "come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normative indicate".

Nel caso in esame la A.S. Pontestorto ha sollecitato a questa Commissione di riconsiderare i fatti riferiti dal Direttore di gara e già valutati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, e dunque di pronunciarsi in merito al giudizio espresso da quest'ultima ed in merito alla congruità delle sanzioni. Ha adito questa Commissione, poi, non co-

me giudice di secondo grado, ma di terzo, e non in materia di illecito o in altra materia rientrante nella sua competenza per effetto di una qualche norma federale.

Alla luce dei dati di fatto e dei rilievi appena svolti è inevitabile che in assenza dei presupposti cui il citato art. 31, comma 1, C.G.S. subordina l'intervento di questa Commissione l'appello proposto dalla A.S. Pontestorto vada dichiarato inammissibile.

Ne consegue che a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S. Pontestorto di Castelnuovo di Porto (Roma) e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

12 - APPELLO DELL'ARBITRO EFFETTIVO ABRUZZESE ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 1 E MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 28 del 6.12.2002)

La C.A.F. rinvia l'appello come sopra proposto dall'arbitro effettivo Abruzzese Alessandro, su richiesta di parte, alla riunione del 13.02.2003.

13 - APPELLO DELL'A.S. GRIMALDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2004 INFLITTA AL CALCIATORE MUTO CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 58 del 24.12.2002)

La C.A.F. ritenuta la necessità di accertare quanto sostenuto dalla ricorrente in merito alla pretesa violazione del diritto di difesa

dispone

acquisirsi, presso la Commissione Disciplinare l'eventuale documentazione in ordine all'invito rivolto all'A.S. Grimaldi per essere sentita, come da rituale richiesta della stessa.

Rinvia l'esame e la decisione dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Grimaldi alla riunione che si terrà il 10 febbraio 2003.

